

SETTIMANA PARLAMENTARE

19 – 25 aprile 2010

Le Commissioni della Camera

Sulle problematiche relative all'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 19 aprile

Sull'istituzione del SISTRI

Sulla bonifica dall'amianto dei luoghi e dei mezzi utilizzati dalle Forze armate

Sulla trasformazione dell'impianto di incenerimento di pneumatici di Anagni (FR) in un inceneritore di car fluff

Camera – seduta del 19 aprile - Risposte

Sulle difficoltà di riciclaggio degli imballaggi costituiti non dalla sola plastica

Sulla realizzazione di una discarica per l'amianto nel territorio del comune di Roverchiara (VR)

Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni)

Camera – seduta del 21 aprile

Sull'emanazione entro il 1° gennaio 2011 del decreto attuativo del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non siano biodegradabili

Sull'obbligo del controllo radiometrico per i rottami ferrosi e non ferrosi

Camera – seduta del 22 aprile

Sull'inquinamento provocato dalla centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure e Quiliano, dove è anche previsto lo smaltimento del CDR

Sui ritardi nei pagamenti da parte della PA

Sulle problematiche relative all'applicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale - Interrogazione

21 aprile: il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora, ha risposto in Commissione Finanze all'interrogazione a risposta immediata n. 5-02780 di Alberto Fluvi (PD).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

FLUVI, MARIANI e CAUSI. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, la Corte costituzionale ha, seppur incidentalmente, affermato che la TIA (tariffa di igiene ambientale), presentando tutte le caratteristiche del tributo, è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA;

al contrario, precedentemente alla citata sentenza, sia il decreto ministeriale n. 370 del 2000, sia il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché la risoluzione 250E/2008 dell'Agenzia delle entrate avevano ribadito l'assoggettabilità ad IVA della tariffa in questione;

la collocazione della TIA nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte implica, di conseguenza, la necessità di una revisione urgente della normativa di secondo livello collegata alla stessa tariffa e delle prassi operative consolidate nel tempo;

di assoluta rilevanza è, inoltre, il potenziale impatto derivante dalla citata sentenza, non solo sui conti dello Stato, percettore in ultima istanza dell'IVA, ma anche su quelli dei soggetti gestori in via diretta (comuni, ambiti territoriali ottimali e altro) o in via indiretta (aziende concessionarie) delle responsabilità in merito alla fornitura dei servizi ambientali, nonché alla riscossione dei relativi pagamenti da parte di famiglie e imprese; sono passati alcuni mesi dalla pronuncia della Corte costituzionale, senza che sia stato predisposto un intervento normativo organico di definizione della problematica di cui trattasi, determinando così situazioni di grave incertezza e preoccupazione nel settore, già appesantito dalla crisi del sistema gestionale dei rifiuti, danni all'operatività delle aziende e frustrazione delle legittime aspettative di rimborso da parte dei cittadini; in sede di svolgimento di precedenti interrogazioni, l'ultima delle quali (n. 5-02425) discussa nella seduta del 3 febbraio 2010 presso la Commissione Finanze della Camera, il Governo, ad avviso degli interroganti, ha fornito solo risposte evasive e dilatorie;

il direttore dell'Agenzia delle entrate, nel corso di un'audizione in Commissione Finanze, ha affermato che il tema non è di stretta competenza della Agenzia da lui stesso diretta;

da notizie stampa è invece trapelato che la stessa Agenzia delle entrate, sotto forma di risposta a un interpello presentato da un gestore, avrebbe confermato che il corrispettivo del servizio rifiuti risulta escluso dall'ambito di applicazione dell'Iva, sovvertendo così le precedenti indicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria;

dalle stesse notizie di stampa sembra in arrivo, entro pochi giorni, una risoluzione dell'Agenzia delle entrate in materia -:

quali siano i criteri, qualora sia confermata l'annunciata emanazione di una risoluzione da parte dell'Agenzia delle entrate, per la definizione di una questione di rilevante entità per gli amministratori locali, i cittadini, le imprese, le aziende del settore, anche al fine di individuare nuove modalità di definizione dei rapporti giuridici ed economici con gli affidatari del servizio e con le società di riscossione.

(5-02780)

Svolgimento

Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati qui di seguito. Con il question time in esame, gli onorevoli interroganti, dopo aver premesso che con sentenza n. 238 del 2009 la Corte Costituzionale «ha, seppur incidentalmente, affermato che la TIA (tariffa di igiene ambientale), presentando tutte le caratteristiche del tributo, è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA» hanno evidenziato che «sono passati alcuni mesi dalla pronuncia della Corte Costituzionale senza che sia stato predisposto un intervento normativo organico di definizione della problematica di cui trattasi, determinando così situazioni di grave incertezza e preoccupazione nel settore». Gli onorevoli interroganti rilevano inoltre che da «notizie stampa» è trapelato che «l'Agenzia delle entrate, sotto forma di risposta a un interpello presentato da un gestore, avrebbe confermato che il corrispettivo del servizio rifiuti risulta escluso dall'ambito di applicazione dell'Iva (..)» e che sarebbe in corso di emanazione una risoluzione dell'Agenzia delle entrate in materia.

Tanto premesso, gli onorevoli interroganti chiedono «quali siano i criteri, qualora sia confermata l'annunciata emanazione di una risoluzione da parte dell'Agenzia delle entrate, per la definizione di una questione di rilevante entità per gli amministratori locali, i cittadini, le imprese, le aziende del settore, anche al fine di individuare nuove modalità di definizione dei rapporti giuridici ed economici con gli affidatari del servizio e con le società di riscossione».

Sentita al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce in primo luogo che l'informazione giornalistica ha in argomento enfatizzato null'altro che l'esercizio di un suo normale compito - fra i diversi che le spelmano - ossia quello di rispondere, sulla base del diritto vigente, alle istanze di interpello.

Nessuna risoluzione - aggiunge l'Agenzia - è in realtà in elaborazione.

È stato quindi spiegato che, nel fornire risposta ad una specifica istanza di interpello, l'Agenzia si è limitata a fare una ricognizione dei principi affermati dalla sentenza n. 238 del 16 luglio 2009 della Corte Costituzionale, nonché delle conclusioni della medesima pronuncia relativamente alla natura tributaria della TIA, prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

In particolare, è stato evidenziato che, sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, secondo la quale le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti rese agli utenti devono intendersi escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, discende, in linea di principio, anche l'esonero dei connessi obblighi strumentali.

Peraltro - ha precisato l'Agenzia - dall'affermazione della natura tributaria della TIA dovrebbe derivare, quale ulteriore conseguenza, la titolarità della tariffa in capo agli enti locali, quali soggetti attivi del rapporto tributario: quindi sia la ridefinizione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra questi ultimi e le società affidatarie del servizio sia la ridefinizione del servizio di riscossione della tariffa stessa.

Inoltre, in risposta ad altra istanza d'interpello, l'Agenzia ha chiarito che, con riferimento all'eventuale rimborso dell'importo corrispondente all'IVA sulla TIA, gli utenti finali del servizio devono rivolgersi ai gestori dello stesso.

Questo aspetto attiene, infatti, al rapporto intercorrente tra detti soggetti, che è regolamentato dalla disciplina civilistica.

Ad esso resta, pertanto, estranea l'Amministrazione finanziaria.

Tutto ciò premesso, il Governo è senz'altro pronto ad esaminare positivamente ogni proposta in sede legislativa che, puntando ad un chiarimento definitivo della complessa vicenda, miri piuttosto ad affermare anche interpretativamente la natura non tributaria della TIA.

Alberto FLUVI (PD), sottolinea preliminarmente come lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata possa avere un significato concreto soltanto nel caso in cui il Governo dimostri l'effettiva volontà di dare risposte pertinenti agli atti di sindacato ispettivo e non si limiti, invece, a richiamare ciò che è già stato reso noto dalla stampa.

Per quanto riguarda la disponibilità manifestata dal sottosegretario, a nome del Governo, ad esaminare positivamente ogni proposta legislativa finalizzata a chiarire definitivamente la complessa vicenda oggetto dell'interrogazione, evidenzia la difformità dei comportamenti assunti dai comuni e dalle società cui è affidata la gestione di entrate locali a seguito della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha affermato la natura tributaria della tariffa d'igiene ambientale.

In particolare, mentre alcuni enti continuano a fatturare applicando l'IVA sugli importi dovuti dai contribuenti a titolo di TIA, altri hanno deciso di non applicare la predetta imposta, ma di aumentare la tariffa, determinando, in tal modo, un aggravio di costi per gli utenti, segnatamente per i soggetti che potevano portare in detrazione l'imposta pagata.

A prescindere dalla complessa questione del rimborso dell'IVA versata sugli importi dovuti a titolo di TIA fino alla predetta sentenza della Corte costituzionale, ritiene che il Governo non possa continuare ad evitare di assumersi la responsabilità di chiarire come si debbano comportare i soggetti periodicamente tenuti all'emissione delle fatture relative a tale servizio.

Si dichiara, quindi, completamente insoddisfatto della risposta.

Camera – seduta del 19 aprile

Sull'istituzione del SISTRI

Teresio DELFINO (UDC). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso che con la pubblicazione del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si è istituito il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); il sistema si propone di contrastare l'illegalità nel settore dei rifiuti speciali, tracciandone la relativa movimentazione lungo tutta la filiera; l'intento del decreto è apprezzabile, in quanto segnale di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali, ma i tempi di iscrizione al sistema risultano troppo stretti per le imprese interessate; le aziende agricole si dicono preoccupate per lo stravolgimento repentino che ha coinvolto la gestione dei rifiuti, in particolare lamentano le ripercussioni economiche a carico degli stessi agricoltori, con il pagamento del contributo annuale per categoria di appartenenza, nonché la gestione informatizzata; una maggiore gradualità nell'applicazione del sistema, e un'ulteriore semplificazione, potrebbe favorire, da un lato gli imprenditori che avrebbero la possibilità di allinearsi con la vigente normativa, e dall'altro raggiungere concretamente le finalità del provvedimento -: se non ritenga necessario prevedere una maggiore gradualità nell'applicazione effettiva del sistema in oggetto, mediante un'ulteriore proroga dei termini per l'iscrizione, al fine di garantire alle imprese tempi ragionevoli per l'allineamento alle disposizioni previste; se non ritenga, altresì, necessario promuovere nuove norme utili a contribuire al miglioramento delle condizioni del settore primario, mediante la semplificazione degli adempimenti e della riduzione dei costi a carico delle imprese, già fortemente colpite dall'attuale crisi economica. (5-02765)

Sulla bonifica dall'amianto dei luoghi e dei mezzi utilizzati dalle Forze armate

Donella MATTESINI (PD). - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che: è noto da tempo che l'amianto è una sostanza, altamente cancerogena, che attraverso la sua inalazione provoca lesioni al tessuto polmonare con perdita della capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato respiratorio e digerente; lo sviluppo e l'insorgenza di neoplasie tumorali legate all'inalazione di fibre di amianto ha un periodo di latenza nell'ordine dei venti-venticinque anni; secondo il segretario nazionale del Partito per gli operatori della sicurezza e della difesa (Psd), Giuseppe Paradiso, alcuni aerei di ultima generazione (Piaggio p 166-dl3), utilizzati da aeronautica, guardia costiera e finanza sono pieni di amianto, in particolare nei ceppi dei freni e la manutenzione degli stessi aeromobili verrebbe effettuata senza nessuna istruzione dagli addetti, i quali sarebbero a loro volta esposti a gravi rischi per la loro salute dal momento che si troverebbero a manipolare e inalare l'amianto; in un servizio del TG3 del 4 marzo 2010 veniva data la notizia della morte di un ex dipendente della Marina militare per un tumore provocato dalla lunga esposizione in ambienti pieni di amianto e sempre nello stesso servizio veniva sottolineato che da quando si è scoperta la nocività dell'amianto, nell'ambito della Marina militare ci sono stati 637 decessi ad esso riconducibili; il disegno di legge, cosiddetto «collegato lavoro», rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, all'articolo 20, di cui il Partito Democratico chiede lo stralcio, prevedeva la cancellazione delle responsabilità dei vertici militari per l'esposizione al rischio amianto sulle navi dell'esercito: se sia a conoscenza dei fatti di cronaca suesposti e come intenda intervenire affinché la salute dei cittadini, indipendentemente dal lavoro che svolgono, sia tutelata nel rispetto del dettato costituzionale; se non ritenga doveroso che le operazioni di smantellamento e di bonifica dall'amianto, esecutive nei siti considerati a rischio, debbano interessare anche i luoghi e i mezzi utilizzati da tutte le Forze armate dello Stato. (5-02773)

Sulla trasformazione dell'impianto di incenerimento di pneumatici di Anagni (FR) in un inceneritore di car fluff

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - *Al Ministro della*

salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: nel piccolo comune di Anagni, in provincia di Frosinone, il rischio è noto da più di un anno, ma la notizia non ha trovato spazio sui mezzi di informazione nazionali, fatto salvo un articolo pubblicato dal quotidiano *Terra* giovedì 15 aprile 2010;

l'allarme è partito il 25 marzo 2009 quando dallo stabilimento di produzione di pneumatici dell'azienda Marangoni spa si è alzata una nube di fumo nero a causa di un incidente che ha provocato la fuoriuscita di Carbon black, sostanza utilizzata per la pigmentazione e il rafforzamento delle gomme, che si è deposita su case e terreni;

dalle analisi di alcuni campioni animali e vegetali emerge la presenza di diossina, non riconducibile però all'incidente verificatosi nell'impianto della Marangoni. Immediata scatta l'ordinanza dell'allora commissario straordinario al comune di Anagni Ernesto Raio, che vieta la «raccolta e il consumo di ortaggi, frutta e uova e pollame in un raggio di 500 metri dalla località Quattro strade». L'ordinanza è tuttora in vigore, ribadita a più riprese dall'attuale sindaco Carlo Noto;

dopo oltre un anno non è ancora stata identificata la fonte di una contaminazione che mette in pericolo la salute dei cittadini. La Marangoni ha sempre smentito i sospetti che la riguardavano. A parte l'incidente, l'azienda è proprietaria anche di un impianto di incenerimento di pneumatici. «Qualunque processo di combustione produce diossina» ha spiegato Stefano Raccanelli, chimico ambientale, responsabile del Laboratorio microinquinanti organici del Consorzio interuniversitario nazionale «La Chimica per l'Ambiente»; la situazione, inoltre, potrebbe aggravarsi, considerato che la Marangoni vorrebbe trasformare il proprio impianto di smaltimento in un inceneritore di *car fluff* (i rifiuti che restano dalla demolizione delle automobili). Se la conferenza dei servizi, prevista alla fine del mese di aprile 2010 concedesse l'autorizzazione integrata ambientale, sarebbe il primo impianto del genere in Europa e il secondo al mondo. Oltre ai cittadini, riuniti nella Rete per la tutela della Valle del Sacco, anche il sindaco Carlo Noto ha espresso le sue perplessità in merito -:

considerato il grave ritardo nel percorso di identificazione della fonte della contaminazione, che rischia di provocare un grave disastro ambientale, quali iniziative di competenza intendano assumere al riguardo. (4-06830)

Camera – seduta del 19 aprile – Risposte

Sulle difficoltà di riciclaggio degli imballaggi costituiti non dalla sola plastica

Giulia COSENZA (PDL). - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:

gli imballaggi di plastica, materiale che costituisce un pericolo per il suolo, per il mare e per l'aria se incendiato, costituiscono una delle maggiori fonti di inquinamento ambientale; secondo il CONAI gli imballaggi costituiscono il 35 per cento del peso e il 50 per cento del volume (ovvero, in cifre assolute, quasi 12,5 milioni di tonnellate) rispetto al totale dei rifiuti che finiscono nelle discariche; il rapporto dell'ex APAT afferma inoltre che i rifiuti da imballaggio di plastica prodotti sono pari a poco più di 2 miliardi di tonnellate, delle quali a malapena il 30 per cento viene riciclata; un ostacolo al riciclo è costituito dall'utilizzo di imballaggi costituiti non dalla sola plastica, ma da questa combinata ad altre materie, il che crea enormi problemi nelle operazioni di raccolta differenziata -:

quali iniziative intenda assumere in relazione a quanto esposto in premessa. (4-06047)

Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, dove vengono poste in evidenza le problematiche relative all'utilizzo di imballaggi di plastica, si rappresenta quanto segue.

Gli ultimi dati pubblicati dall'ISPRA (ex APAT) si riferiscono, per quanto concerne la produzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio, all'anno 2007.

L'immessa al consumo di imballaggi risulta pari, nell'anno 2007, a poco meno di 12,4 milioni di tonnellate. Il recupero complessivo, inteso come somma dei quantitativi avviati a riciclaggio e di quelli destinati al recupero energetico, ammonta, nello stesso anno, a circa 8,4 milioni di tonnellate, pari al 67,9 per cento dei rifiuti di imballaggio prodotti. Per differenza, la quota destinata a smaltimento risulta, pertanto, pari a circa 4 milioni di tonnellate, corrispondenti al 32 per cento circa della produzione complessiva di questa tipologia di rifiuto.

Per quanto riguarda i rifiuti di imballaggio in plastica, il quantitativo prodotto risulta pari, nel 2007, a circa 2,2 milioni di tonnellate, con una percentuale di riciclaggio pari al 29,4 per cento e di recupero complessivo (riciclaggio e recupero energetico) del 60,7 per cento. Per quanto riguarda la produzione, si segnala che le informazioni riportate sul piano specifico di prevenzione CONAI 2008 e quelle desunte dall'elaborazione della banca dati Modello unico di dichiarazione ambientale effettuata dall'ISPRA risultano coerenti.

In termini assoluti, la quota di rifiuti di imballaggio in plastica avviata a riciclaggio si attesta nel 2007, a circa 645 mila tonnellate, mentre il quantitativo destinato a recupero di energia, a circa 687 mila tonnellate. Il recupero complessivo è, pertanto, pari a 1,3 milioni di tonnellate.

La direttiva 1994/62/CE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE, recepita nell'ordinamento

nazionale dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, individua per i rifiuti di imballaggio in plastica i seguenti obiettivi di recupero e riciclaggio da conseguire entro il 31 dicembre 2008: minimo 22,5 per cento in peso di riciclaggio; minimo 60 per cento in peso di recupero complessivo.
Gli obiettivi previsti dalla normativa europea e nazionale risultano, pertanto, conseguiti dalla filiera della plastica.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

Sulla realizzazione di una discarica per l'amianto nel territorio del comune di Roverchiara (VR)

Giovanna NEGRO (LNP), MONTAGNOLI, BRAGANTINI e ALESSANDRI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.* - Per sapere - premesso che:

le disposizioni comunitarie che prevedono lo svolgimento di attività di valutazione del rischio ambientale riguardano ormai la quasi totalità delle sostanze chimiche, oltre a un'ampia gamma di preparati che vanno dai prodotti fitosanitari, ai biocidi, agli additivi per mangimi, ai farmaci per uso umano e veterinario fino agli organismi geneticamente modificati;

l'introduzione di criteri comuni di valutazione del rischio ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e di evitare rischi per il territorio, per la biodiversità e per le espressioni naturali;

la valutazione del rischio ambientale non riguarda i rischi connessi alle fasi di produzione, movimentazione, stoccaggio e smaltimento delle merci pericolose né i rischi presenti negli ambienti di lavoro. Il rischio che viene valutato, infatti, è quello derivante dall'uso e gestione dei prodotti nelle normali condizioni di impiego e che riguarda la diffusione e l'impatto sugli ecosistemi delle sostanze in essi contenute;

la valutazione del rischio costituisce una delle componenti del processo denominato analisi del rischio, che comprende anche la gestione del rischio e la comunicazione del rischio;

la comunicazione del rischio riguarda anche i cittadini, essa è costituita dal flusso di informazioni tra personale scientifico, decisori, imprese e popolazione per garantire un'adeguata conoscenza da parte di tutti dei rischi e delle misure da adottare per assicurare la protezione dell'ambiente;

le attività di valutazione del rischio ambientale previste dalle norme comunitarie e nazionali hanno la finalità di consentire l'identificazione dei pericoli ambientali, l'adozione di strategie di controllo e riduzione dei rischi;

la valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici comporta l'esame delle modalità di distribuzione delle sostanze e dei loro prodotti di degradazione e/o metaboliti nei diversi comparti ambientali nonché una valutazione degli effetti dannosi che tali prodotti possono determinare sulle popolazioni animali e vegetali;

il rischio ambientale di un prodotto può essere definito come combinazione di tre fattori:

- a) il pericolo ovvero gli effetti «potenziali» dovuti alle sue proprietà intrinseche;
- b) l'esposizione prevista nello scenario d'impiego considerato;
- c) la probabilità di esposizione delle popolazioni animali e vegetali presenti negli ecosistemi;

la valutazione del rischio ambientale procede secondo quattro classiche fasi:

- a) identificazione del pericolo: individuazione di proprietà dannose per gli ecosistemi;
- b) caratterizzazione del pericolo: determinazione della relazione dose/risposta;
- c) stima dell'esposizione: calcolo delle prevedibili concentrazioni nei diversi comparti ambientali;
- d) caratterizzazione del rischio: calcolo del rapporto tra «relazioni dose/risposta» e concentrazioni attese nei diversi comparti;

nel processo di valutazione possiamo distinguere due aree principali di studio: la prima consiste nella valutazione degli effetti (identificazione e caratterizzazione del pericolo) e la seconda nella valutazione dell'esposizione (stima dell'esposizione);

la caratterizzazione del rischio, ovvero il calcolo dei rapporti tra concentrazioni determinate sperimentalmente (effetti) e le concentrazioni attese nei comparti ambientali (esposizione), costituisce il momento conclusivo del processo di valutazione e consente di stabilire se il livello di rischio stimato rientra o meno entro valori considerati accettabili sulla base dei parametri indicati dalle norme comunitarie e nazionali;

a parere degli interroganti, una delle sostanze chimiche che si può considerare rischiosa per l'ambiente e per la salute, è l'amianto contenuto nei materiali compositi un tempo utilizzati come componenti edili, pannelli ed altri oggetti per usi diversi;

oggi questi elementi contenenti amianto sono vietati e quelli ancora in uso devono essere sostituiti con materiali ammessi destinando i primi allo smaltimento come rifiuti speciali;

i rifiuti contenenti amianto possono rappresentare un grave pericolo per l'ambiente e per la salute dei cittadini;

le fibre di amianto, in particolare, sono sostanze di estrema pericolosità, esse sono quasi invisibili, si pensi che ne occorrono 335.000 per fare il diametro di un capello, e causano: l'asbestosi (una grave malattia respiratoria), il carcinoma polmonare, che è il tumore maligno più frequente e il mesotelioma della pleura, un tumore altamente maligno;

l'incubazione in caso di esposizione all'amianto può durare fino a 40 anni;

un imponente impianto da destinare a discarica di amianto starebbe per essere realizzato sul territorio

amministrativo del comune di Roverchiara (Verona), in un'area di grande valore ambientale e naturalistico oltre che a ad altissima valenza agricola;

l'area individuata per realizzarvi l'ipotizzata discarica dell'amianto è sede, dal punto di vista rurale, di prestigiose coltivazioni a denominazione di origine protetta come il riso vialone nano veronese (IGP), il radicchio rosso di Verona (IGP) ed il Grana padano (DOP), nonché di produzioni tradizionali riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 19 giugno 2007, quali la fragola di Verona, la mela di Verona, il melone precoce veronese, la nettarina di Verona, le pere del veronese, la pesca di Verona il cavolo d'Adige. Ma tutto il territorio rurale di Roverchiara ha una specificità di alto spessore sotto il profilo agricolo tanto che il settore primario rappresenta quasi la metà dell'imprenditoria locale e costituisce l'elemento strategico dello sviluppo economico ed occupazionale della popolazione;

l'ipotesi di realizzare l'impianto in tale area contrasterebbe con l'equilibrio idrogeologico della zona, con falda in superficie utilizzata per l'irrigazione e con rischio concreto di distruzione ittica della fauna presente in 14 laghetti nelle vicinanze della progettata discarica;

è del tutto evidente che in un territorio a così grande vocazione agricola e dotato di una spiccata reputazione qualitativa di ambito europeo, sarebbe gravissimo e foriero di danni economici realizzarvi una discarica di rifiuti impattanti e nocivi per il terreno e l'ambiente come l'amianto;

non va sottaciuto il fatto che il sito individuato per la ipotizzata discarica presenta una condizione di rischio sotto il profilo idraulico ed ove venisse realizzata condizionerebbe in maniera lacerante l'assetto e lo sviluppo dell'intera area;

l'area di possibile insediamento della discarica è dal punto di vista naturalistico una pregevole zona umida di prioritaria importanza biologica essendo incastonata ai margini del sito natura di interesse comunitario (SIC) 2000IT3210042, di cui alla delibera della Giunta regionale 449 del 21 febbraio 2003 (Fiume Adige, tra Verona Est e Badia Polesine), costituente un *habitat* preferenziale per specie di notevole interesse ecologico. Inoltre, con variante urbanistica approvata dal comune di Roverchiara e dalla regione nel marzo 2007, è stata trasformata l'area di cui trattasi in zona di tutela ambientale e paesaggistica (zona umida soggetta a tutela);

va ricordato, infine, che il fiume Adige, che scorre nelle vicinanze del sito in questione, presenta rischi di rottura arginale in corrispondenza dei meandri e di esondazione che investirebbe l'area di stoccaggio dell'amianto;

nel merito, la discarica in questione avrebbe una capacità di 500.000 metri cubi d'amianto e si troverebbe a poche centinaia di metri dai centri abitati. Provocherebbe, solo per i trasporti del materiale, un impatto veicolare insostenibile ed emissioni di gas di scarico e particelle di combustione molto nocive per la popolazione locale;

l'istanza per ottenere i permessi alla realizzazione dell'impianto è stata presentata da un'Associazione temporanea d'imprese con capogruppo la *New Ecology* srl di Fossò (Venezia) ed interesserebbe un'area di circa 9 ettari e per una potenzialità di smaltimento di 500 mila metri cubi;

a seguito delle bonifiche ci aspettiamo milioni di tonnellate di rifiuti di amianto da smaltire nei prossimi anni, l'80 per cento dei quali di cemento-amianto;

alternativamente allo stoccaggio in discarica per l'amianto, esistono oggi numerose opzioni sicure ed alternative, tra cui brevetti e impianti di trattamento dei rifiuti di amianto che utilizzano tecnologie in grado di trasformare un problema in una risorsa potendo riutilizzare i prodotti di trattamento come materia prima per altri processi industriali. Il tutto con costi ormai confrontabili con quelli di smaltimento in discarica e con emissioni, e rifiuti prodotti dai trattamenti, contenuti;

sul progetto si sono espressi in maniera ostativa il comune di Roverchiara, i comuni limitrofi e la provincia di Verona;

sarebbe opportuno sottoporre a più attente verifiche e valutazioni di impatto, non solo ambientale, ma anche sotto l'aspetto della salute dei cittadini e della tutela del territorio naturalistico e rurale oltre che della protezione della produzione agroalimentare di qualità, il progetto relativo alla realizzazione della discarica per rifiuti di amianto presso il comune di Roverchiara, anche e soprattutto perché tale impianto, ove realizzato, diverrebbe permanente -:

se nell'ambito delle rispettive competenze e fatte salve le prerogative della regione e degli enti locali interessati, non intendano approfondire la tematica esposta in premessa soprattutto sotto i profili del rischio ambientale ed in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza alimentare, della tutela del paesaggio e della tutela dei prodotti agricoli ed alimentari a denominazione di origine, in tal senso verificando se una discarica per l'amianto della fattispecie di quella ipotizzata nel territorio afferente all'area ad elevato interesse comunitario dal punto di vista rurale ed ambientale del comune di Roverchiara sia compatibile con la sicurezza dei cittadini e con le produzioni di qualità che vi si realizzano;

se risulti, anche per il tramite della competente autorità di bacino, se nella zona designata per lo stoccaggio dell'amianto vi sia un concreto rischio di esondazione;

se, più in generale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda prevenire per quanto possibile la creazione di nuove discariche di amianto dettando una disciplina più efficace circa il recupero dei prodotti di amianto, ai sensi dell'articolo 195 del testo unico ambientale.

(4-02399)

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base delle informazioni acquisite dalla regione Veneto, si riferisce quanto segue.

In data 20 ottobre 2008, la NEC srl ha presentato alla regione Veneto domanda di valutazione di impatto

ambientale (VIA) relativa ad una discarica di rifiuti non pericolosi sita nel comune di Roverchiara (Verona). Tale istanza risulta, ad oggi, ancora in fase di istruttoria tecnica da parte della commissione regionale VIA. Si segnala che, con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010), pubblicata nel BUR n. 15 del 19 febbraio 2010, sono state apportate modifiche alle disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. In particolare, ai sensi dell'articolo 16, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né possono essere concesse autorizzazioni all'esercizio di nuovi impianti fino all'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti speciali una deroga a tale divieto è possibile soltanto se viene acquisita una deliberazione del consiglio provinciale competente per il territorio, previo parere dell'osservatorio rifiuti dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Veneto, che accerti l'indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell'osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento.

Si sottolinea, inoltre, che all'articolo 74 della stessa legge è disposto che, al fine di proteggere e valorizzare adeguatamente l'area naturale delle ex-cave di argilla di via Fossa in Roverchiara (Verona), zona umida soggetta a tutela, la giunta regionale concede al comune di Roverchiara un finanziamento per effettuare un approfondito studio idrogeologico della zona e provvedere al censimento del patrimonio faunistico e botanico. Lo studio e il censimento saranno inviati, entro il 31 dicembre 2011, alla competente commissione consiliare regionale.

In attesa di tali adempimenti è sospesa ogni procedura autorizzatoria per l'utilizzo dell'area come discarica o deposito di rifiuti.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni)

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

nella tarda nottata di venerdì 3 luglio 2009 un violento incendio è divampato alla Ecorecuperi di Vascigliano di Stroncone (Terni), ditta dedicata alla rottamazione di carcasse di autoveicoli a cubetti, ritagli metallici e plastiche, distruggendo completamente un capannone di 2500 quadrati e sprigionando un'enorme e densa nuvola di fumo nero;

nonostante i violenti temporali e l'intervento dei vigili del fuoco di Terni, con nuclei provenienti da Roma e Firenze, l'incendio fino al 5 luglio non risultava domato;

per diversi giorni in una vasta area comprendente Terni, Narni, Stroncone si è avvertito un forte acre aroma di plastica bruciata;

anche se dai primi esami effettuati dall'Arpa dei principali inquinanti gassosi sviluppatosi a seguito della combustione (ossidi di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, sostanze organiche volatili) sembra sia stata momentaneamente esclusa la presenza di diossina e di lpa (idrocarburi policiclici aromatici), permane nella popolazione viva apprensione per la situazione ambientale già pesantemente compromessa nella zona;

la cittadinanza risulta, in particolare, preoccupata per le polveri sottili (Pm10, pm 2,5, nanopolveri) che, se restano a lungo nell'aria, una volta inalate, raggiungono gli alveoli polmonari ed entrano nel sangue penetrando da lì nelle cellule recando gravi modificazioni genetiche;

lo stesso comune di Stroncone ha consigliato agli abitanti di tenere bambini e anziani in casa con porte e finestre chiuse fino a quando le esalazioni non siano tornate al di sotto del valore di attenzione;

la stessa azienda aveva già subito due incendi, anni fa nella precedente sede di Maratta e un paio di mesi fa a Vascigliano -:

quali misure di prevenzione e controllo si intendano adottare per impedire il ripetersi di simili episodi in una zona critica dal punto di vista dell'inquinamento e del degrado ambientale;

se si intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a vietare lo stoccaggio di materiale altamente infiammabile e pericoloso in prossimità di centri abitati;

se la ditta fosse stata dotata di adeguati sistemi antincendio e, nello svolgimento della propria attività, attuasse le regole e le precauzioni dovute.

(4-03482)

Risposta. - In risposta all'interrogazione in esame, si rappresenta che il 7 luglio 2009 la prefettura di Terni ha trasmesso alla direzione generale competente per materia del ministero dell'ambiente una comunicazione di potenziale contaminazione ambientale, ai sensi dell'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, inerente un incendio verificatosi il 2 luglio presso il capannone della ditta Ecorecuperi s.r.l., sito in località Vascigliano, comune di Stroncone (Terni), che ha interessato rifiuti di materie plastiche da riciclare provocando emissioni di diossina e furani.

I successivi aggiornamenti trasmessi dalla Prefettura hanno evidenziato che le analisi effettuate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e dalla Azienda sanitaria locale competenti sui campionamenti del suolo avevano evidenziato valori inferiori ai limiti di legge, ma che per i prodotti alimentari permanevano,

anche a diversi giorni dalla verifica dell'evento, ragioni di carattere sanitario, motivo per cui i Comuni interessati ne hanno disposto il divieto di consumo.

Il comune di Stroncone ha, inoltre, disposto, ai sensi degli articoli 301 e 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che la Ecorecuperi srl procedesse alla messa in sicurezza dell'area di pertinenza interessata dall'incendio e all'adozione di un piano di rimozione e smaltimento dei rifiuti ivi presenti, compresi i residui dalla combustione.

Successivamente, il medesimo comune ha avanzato richiesta di intervento statale ex articolo 309 decreto legislativo 152/2006 anche al fine di rinvenire risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi prescritti e non realizzati dal soggetto ingiunto.

Si sono, quindi, tenuti presso la direzione generale suddetta degli incontri con rappresentanti del comune di Stroncone e della regione Umbria, nell'ambito dei quali è stato rappresentato il quadro dei danni subiti dai produttori agricoli e dagli allevatori della zona a causa delle misure adottate in seguito all'incendio ed è stato richiesto al ministero dell'ambiente di prendere in incarico tale situazione di criticità, sia da un punto di vista finanziario, sia attraverso l'emanazione di un'ordinanza per l'adozione di misure di prevenzione e ripristino ambientale.

Alle suddette richieste si è ritenuto di non dare seguito per i motivi di seguito illustrati.

In primo luogo, è stato rappresentato che non è possibile procedere ad un intervento statale ai sensi della parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 - nella forma dell'ordinanza del Ministro per l'adozione di misure di prevenzione e ripristino ambientale - alla luce di quanto stabilito dall'articolo 303 lettera i) del citato decreto legislativo, che esclude dalla predetta normativa le situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica.

Nel caso di specie, infatti, le procedure relative alla bonifica devono ritenersi effettivamente avviate, sia perché la Ecorecuperi srl ha provveduto alla comunicazione di potenziale contaminazione del suo sito, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualificando espressamente in tali termini la sua iniziativa, sia perché la medesima società ha successivamente inviato al comune di Stroncone, alla provincia di Terni e all'Arpa Umbria la caratterizzazione del sito e dei materiali ivi depositati, nonché un apposito piano di sgombero e smaltimento degli stessi.

Si osserva inoltre, che l'area interessata dall'incendio non è ricompresa all'interno di alcun sito di interesse nazionale di cui all'articolo 252 decreto legislativo 152 del 2006, per cui si ritiene che la competenza a proseguire nelle procedure per la bonifica della stessa appartenga agli Enti territoriali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 242 e seguenti del citato decreto legislativo.

Da ultimo, si informa che, per gli adempimenti di competenza, con nota del 3 febbraio 2010, è stato conferito incarico all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per la valutazione e l'eventuale quantificazione dei danni patiti dalle matrici ambientali interessate dall'incendio, anche al fine di valutare l'opportunità di promuovere azione risarcitoria.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare: Roberto Menia.

Camera – seduta del 21 aprile

Sull'emanazione entro il 1° gennaio 2011 del decreto attuativo del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non siano biodegradabili

L'VIII Commissione,
premessi che:

l'articolo 1, commi 1129 e 1130, della legge n. 296 del 2006 prevede l'avvio di un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto di merci che non siano biodegradabili;

la previsione originaria fissava nel 2007 l'anno in cui tale programma doveva essere avviato attraverso un decreto del Governo, ma successivamente vari provvedimenti hanno progressivamente prorogato il termine fino a quello, oggi in vigore, del 1° gennaio 2011;

il tema della riduzione delle buste in plastica non biodegradabile è assolutamente cruciale per la tutela dell'ambiente, come dimostra il fatto che in molti Paesi esteri, sia in Europa che al di fuori di essa, dalla Francia all'Australia, da alcuni Stati degli Usa alla Cina, sono stati già presi provvedimenti in proposito; mancano ancora sette mesi alla fine del 2010, ma, anche alla luce dell'inazione degli anni scorsi che infatti ha portato alle varie proroghe sopra ricordate, pare opportuno sin d'ora attivarsi per attuare finalmente la previsione di cui alla legge n. 296 del 2006, impegna il Governo:

ad attuare tutte le misure necessarie per varare, entro il termine oggi in vigore del 1° gennaio 2011, il decreto attuativo del programma sperimentale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che non siano biodegradabili, tenuto conto anche dell'improrogabile esigenza di dare attuazione ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria.

(7-00314)«Giulia Cosenza (PDL), Scalia».

Sull'obbligo del controllo radiometrico per i rottami ferrosi e non ferrosi

Massimo VANNUCCI (PD). - *Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:
con decreto legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009 «Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito» è stato istituito l'obbligo del controllo radiometrico per i rottami ferrosi e non ferrosi;
il decreto non specifica nel dettaglio i prodotti da sottoporre a controllo;
la genericità e l'assenza di indicazioni chiare rischia di produrre un ammasso di tonnellate di prodotto in attesa di controllo con rischio di congestionamento di porti e dogane;
i tecnici sanitari preposti non sembrano in grado di soddisfare tutte le richieste in tempi accettabili;
nessun porto italiano sembra sufficientemente attrezzato;
la situazione potrebbe essere evitata se i prodotti semilavorati, il cui controllo non sia strettamente necessario, venissero esclusi dalle normative come sembra abbiano scelto di fare altri Paesi europei;
sembra indispensabile un decreto che specifichi esattamente i prodotti da sottoporre a controllo evitando che gli stessi vengano eseguiti su tutti i materiali provocando l'intasamento denunciato;
si sta profilando il rischio che i traffici riferiti a questi prodotti si spostino verso altri porti europei con grave danno per l'economia nazionale;
la situazione può creare, oltre che disagi e paralisi per i porti, anche maggiori costi per le aziende del settore, per i ritardi delle consegne e delle procedure con difficoltà di produzione -;
se ai Ministri interessati risulti il rischio denunciato;
se sia già possibile un monitoraggio della situazione di tutti i porti italiani a pochi giorni dall'avvio della normativa;
se e quali dati siano stati raccolti in proposito;
se ed in che modo si intenda intervenire per una classificazione dei prodotti da sottoporre ad effettivo controllo e per attrezzare adeguatamente i porti italiani.
(5-02786)

Camera – seduta del 22 aprile

Sui ritardi nei pagamenti da parte della PA

RENATO FARINA (PDL). - *Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:
è parere dell'interrogante, sentite diverse situazioni segnalate da aziende private che lavorano per conto delle pubbliche amministrazioni, che il decreto anticrisi del 19 maggio 2009, seppur da ritenersi un elogiabile sforzo del Governo per risolvere il problema della mancanza di liquidità di tali aziende, sconta purtroppo alcune piccole imperfezioni che ne riducono l'efficacia;
come noto, tali aziende soffrono di carenza di liquidità, evidenziata nei loro stessi bilanci e che il sistema bancario classifica come «crediti incagliati», dovuta a ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche che in alcuni casi raggiungono periodi anche superiori ai cinque anni;
la SACE recepisce il decreto rendendosi disponibile ad emettere garanzie alle banche che ne fanno richiesta (ma ben poche sono particolarmente celeri ad effettuare tale richiesta), garanzia intesa come forma di finanziamento «pro-solvendo», pertanto ritrova come ultimo garante del corretto adempimento l'azienda stessa; ciò implica che la SACE effettua una classificazione dell'azienda stessa tramite i bilanci, affidandola conseguentemente allo stato patrimoniale evidenziato in bilancio;
la garanzia SACE non viene emessa per più del 50 per cento del credito;
il sistema bancario, che secondo il decreto «può» (non «deve» perché il decreto non è imperativo) estinguere *pro-soluto* tali crediti, anche in presenza di crediti certificati ai sensi del decreto, preferisce agire «pro-solvendo» cioè mantenendo sempre il finale adempimento in capo all'azienda stessa. Nel caso intenda procedere *pro-soluto*, si è riscontrata una stima dei tempi di riscossione del credito talmente lunghi che le proposte di eventuale sconto arrivano ad abbattere il credito stesso anche del 70 per cento;
l'effetto congiunto di queste posizioni fa sì che SACE, nel garantire l'azienda, penalizzata dai «crediti incagliati», accorda un affidamento che non è sufficiente ad emettere garanzie nemmeno per il 50 per cento dei crediti da riscuotere. La banca che a sua volta deve acquisire il credito, sia *pro-soluto* che *pro-solvendo*, dove la garanzia fornita è del 50 per cento effettua valutazioni analoghe abbattendo notevolmente il valore del credito, con la conseguenza di un ulteriore impatto negativo su uno stato patrimoniale già sofferente;
in aggiunta a quanto già descritto, il decreto menziona come soggetti atti ad effettuare le certificazioni dei crediti esclusivamente regioni, province e comuni, ma non individua alcuni enti che dipendono direttamente da tali amministrazioni, quali ad esempio: commissari straordinari, società al 100 per cento pubbliche che svolgono servizi pubblici ed operano come enti appaltanti, i consorzi costituiti da regioni e province stesse; entità queste che alla richiesta di fornire certificazione del credito rispondono di non essere tenute ad effettuarla. Certificazione peraltro che è una richiesta di attestazione di crediti di fatto già certificati, ovvero

certi, liquidi ed esigibili, pertanto è una richiesta ulteriore che - se non ottenuta - mette ulteriormente in crisi il rapporto tra l'azienda e il sistema bancario che si domanda come mai crediti ritenuti certificati non vengano nuovamente attestati dall'ente pubblico -:

se il Ministro non ritenga che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a certificare il credito, e, ove non rispondano negativamente entro 20 giorni, (termine fissato nel decreto) le aziende potranno far valere le certificazioni già possedute, che di fatto sono quelle definite dai contratti, così eliminando ogni strumentalizzazione data dall'emissione di un nuovo certificato e lasciando che sia la banca, come già stabilito dal decreto vigente, ad individuare la bontà del credito stesso;

se non sia opportuno ribadire quanto stabilisce il decreto, invocando la cessione dei crediti da parte delle aziende *pro-soluto* come l'unica soluzione al problema, poiché la cessione *pro-solvendo*, riconoscendo quale ultimo garante l'azienda stessa - che soffre proprio a causa degli stessi, crediti incagliati - genera altrimenti un inutile circolo vizioso e di fatto nega l'efficacia stessa del decreto.

(5-02795)